



ISPETTORATO DI SANITA' DELLA MARINA

2° Ufficio

Indirizzo Telegrafico: MARISPESAN

P.E.I.: marispesan@marina.difesa.it

P.E.C.: marispesan@postacert.difesa.it

Protocollo M_D MSPESAN0002427

data

29/04/2020 17.23

p. di c.: 2° Ufficio

☎ 06-3680-5666 (mil. 71-45666)

Allegati nr. //

Al: VDS ELENCO INDIRIZZI ALLEGATO

Argomento: **Obbligo assicurativo per colpa grave degli esercenti le professioni sanitarie, ex legge 8 marzo 2017, n. 24, recante “Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie”-.**

Referimenti:

1. A circa tre anni dall'approvazione della legge in oggetto, anche nota come legge “Gelli-Bianco”, si ritiene doveroso richiamare l'attenzione sugli obblighi assicurativi per colpa grave che ricadono su tutti gli operatori che, a qualunque titolo, esercitino una professione sanitaria. Quanto sopra risulta essere di cogente attualità in relazione al corrente e massivo impegno fornito dai medici, dagli infermieri e dai tecnici della Marina impiegati presso le strutture sanitarie afferenti al S.S.N. in occasione della attuale pandemia COVID-19.
2. Nello specifico, il comma 3 dell'articolo 10 della citata legge recita: “*Al fine di garantire efficacia alle azioni di cui all'articolo 9 e all'articolo 12, comma 3, ciascun esercente la professione sanitaria operante a qualunque titolo in strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche o private provvede alla stipula, con oneri a proprio carico, di un'adeguata polizza di assicurazione per colpa grave*”. A chiarimento di quanto enunciato, si precisa che gli articoli citati sono quelli di “*Azione di rivalsa o di responsabilità amministrativa*” (art. 9) e di “*Azione diretta del soggetto danneggiato*” (art. 12), ovverosia della possibilità che l'Azienda/Amministrazione o il soggetto leso possano rivalersi sull'esercente la professione sanitaria nel caso di dimostrata *malpractice* condotta con comportamento colposo grave.
3. L'assicurazione in parola può essere stipulata attraverso gli Ordini professionali che risultano essere organizzati in modo da offrire agli iscritti specifici contratti standardizzati ed a costi contenuti.
4. In relazione a quanto precede, appare opportuno sollecitare tutto il personale sanitario di F.A. ricadente nella fattispecie prevista dalla legge in epigrafe, all'assolvimento dell'obbligo assicurativo in oggetto, significando che, diversamente dall'iscrizione al

rispettivo Albo professionale (ex Legge 3/2018), il mancato adempimento non integra il reato penale di esercizio abusivo della professione e, pertanto, **non è incompatibile** con l'impiego del personale regolarmente iscritto nell'ambito delle mansioni tipiche del ruolo di appartenenza.

5. Tanto si rappresenta per la capillare diffusione ai Comandi/Enti dipendenti restando a disposizione per ogni chiarimento ritenuto necessario.

d'ordine
IL VICE ISPETTORE
C.A. Gennaro BANCHINI

Documento firmato digitalmente

Allegato al foglio M_D MSPESAN 0002427
in data 29/04/2020 17.23

ELENCO DI DISTRIBUZIONE

Al: CINCNAV (PEC)
MARICOMLOG NAPOLI (PEC)
MARICOMSCUOLE ANCONA (PEC)
MARICOGECAP (PEC)
COMSUBIN (PEC)
MARIDROGRAFICO GENOVA (PEC)

e, per conoscenza: MARISTAT (PEC)
MARIPERS (PEC)